



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di

AVVISO ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ art. 408, comma 2 c.p.p. e 126 D.Lv. 271/89 ~

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di

per l'ipotesi di reato:

- art. 644 co. 5 n. 1 n. 4 C.P. accertato in data

evidenziata la parte offesa in:

- rappresentata da n. il
domiciliato presso con studio in

VISTO

l'art. 408 comma 2 c.p.p.

AVVISA

la suddetta parte offesa che in data odierna ha formulato al Giudice per le indagini preliminari in sede, richiesta di archiviazione, con avvertimento che nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti presso la segreteria sita nella stanza piano (in via) e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Si notifici al più presto alla sopra indicata persona offesa a mezzo di ufficiali giudiziari

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di _____

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di _____

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data il _____ nei confronti di:

- _____ nato il _____ allo stato senza difensore

per l'ipotesi di reato:

- art. 644 co. 5 n. 1 n. 4 C.P. accertato in data _____

evidenziata la parte offesa in:

- _____ rappresentata da _____ n. il _____ a _____
domiciliato presso _____

Osserva

Il denunciante lamenta di essere stata vittima, nell'esercizio di attività imprenditoriale in relazione alla gestione della _____, di usura cd. bancaria da parte di _____ su rapporti di mutuo acceso nel 2003 e chiuso nel 2011-

A sostegno della propria tesi il denunciante allega relazione tecnica svolta da propri consulenti di associazione antiusura.

Il denunciante lamenta altresì altri profili afferenti la gestione dei rapporti bancari che paiono all'evidenza di esclusivo rilievo civilistico.

Quanto alla cd usura soggettiva, nella specie manca ogni effettiva deduzione, oltre che dimostrazione, dell'approfittamento dello stato di bisogno e delle concrete modalità estorsive richieste per integrare la fattispecie invocata. Le circostanze allegate appaiono rientrare nella normale contrattazione di fido sul regolare mercato dei capitali.

Anche quanto alla ipotizzata usura oggettiva, emergono fondate perplessità sulla tesi accusatoria. Appare poco verosimile che rapporti commerciali intrattenuti per decenni sul mercato regolare del credito, sottoposto per legge a vigilanza e monitoraggio dei tassi applicati da parte Banca d'Italia (che verifica trimestralmente, ai fini della normativa sull'usura, le segnalazioni dei tassi provenienti dagli istituti vigilati), presenterebbero palesi violazioni della normativa antiusura, integrando ipotesi di cd. usura oggettiva.



Anche la presente querela muove da presupposti che appaiono comuni agli operatori economici che lamentano, a seguito di insorte difficoltà economiche, l'andamento di rapporti intrattenuti regolarmente per lungo tempo con istituti di credito: il superamento dei tassi soglia in alcuni periodi dei rapporti indicati viene determinato in base al ricalcolo del TEG operato dal CT vuoi prendendo in considerazione solo numeri debitori depurati dall'effetto capitalizzazione, vuoi includendovi le commissioni di massimo scoperto anche prima del 2010, vuoi prendendo in considerazione anche gli interessi moratori e sommandoli irrazionalmente a quelli corrispettivi, laddove va da sé che gli interessi moratori sono alternativi rispetto agli interessi corrispettivi, in quanto si attivano solo nel caso di mancato pagamento della rata, infine considerando i costi delle operazioni in conto corrente come comunque connessi con l'erogazione del credito.

In sostanza, i querelanti muovono dalla premessa che la formula utilizzata dagli istituti di credito sulla base delle istruzioni all'epoca vigenti della Banca d'Italia, e con applicazioni sottoposte a vigilanza, sia (sic generaliter) erronea e fuorviante, laddove la formula "corretta" sarebbe quella indicata dai (consulente dei) querelanti medesimi.

Dal "ricalcolo" dei rapporti sulla base di tali prospettazioni emergono violazioni che sarebbero di palese evidenza. Il che appare poco verosimile atteso che i rapporti denunciati risultano nella generalità dei casi essere già stati sottoposti all'AG civile, tanto da essere in fase esecutiva per titoli ormai incontrovertiti.

Appare quindi decisivo, dal punto di vista della rilevanza penale dei casi in esame, il profilo dell'elemento soggettivo: le banche erogatrici risultano essersi attenute alle istruzioni al tempo in vigore dell'Istituto di Vigilanza: infatti, nella specie, solo contraddicendo i criteri di calcolo imposti dalla Banca D'Italia, il consulente del querelante rileva il supero dei tassi soglia.

Va sotto tale profilo di nuovo rimarcato che la Banca D'Italia opera per legge vigilanza informativa ed ispettiva sulle condizioni contrattuali stabilite dagli istituti bancari, e che nella specie i rapporti dedotti sono perdurati per anni senza alcun rilievo da parte dell'ente sovraordinato.

In ordine all'elemento soggettivo del reato, si richiama ancor più recente sentenza della Suprema Corte (sent. 46669 del 2011), anch'essa talvolta invocata da chi lamenta usura bancaria, perchè avrebbe stabilito il principio – in sé evidente – che l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche non può essere invocata come scusante.

Ebbene, la lettura per esteso di detta sentenza conferma ancora una volta gli argomenti espressi a sostegno della presente richiesta di archiviazione:

"per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, tale dovere è particolarmente rigoroso, incombendo su di essi, in ragione appunto della loro posizione, un obbligo di informarsi con tutta la diligenza possibile e essi rispondono dell'illecito anche alla stregua della culpa levis; in questa seconda situazione, occorre cioè, ai fini della scusabilità dell'ignoranza, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (cfr. Sezione 6, 27 giugno 2005, Pitruzzello; Sezione 6, 20 maggio 2010, Pinori ed altro). Per l'effetto, venendo al caso di specie, va riconosciuta la **pretesa buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza delle circolari della Banca d'Italia e dei Decreti ministeriali dell'epoca che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvisando gli estremi per iniziare l'azione penale.** In particolare la circolare della Banca d'Italia del 30.9.1996, aggiornata al dicembre 2002 e in vigore fino al secondo trimestre 2009 (trattamento



degli oneri e delle spese), prevede, tra l'altro, al punto C5, che la commissione di massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG, venendo rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale metodologia per il calcolo del TEG applicata dalla Banca d'Italia, fin dalla prima rilevazione, è stata posta a fondamento dei decreti ministeriali nei quali è contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 1.

Fin dal primo decreto Ministeriale (D.M. 22 marzo 1997) il Ministro del Tesoro determinava la tabella dei tassi di interesse effettivi globali medi, precisando che "i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata". Solamente col D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis, comma 1, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 si prevede che "le commissioni ... comunque denominate ... sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3". La Banca d'Italia solo nell'agosto 2009, in applicazione di tale nuova normativa ha emanato le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura, ricomprendendo nel calcolo delle varie voci la commissione di massimo scoperto, correggendo una prassi amministrativa difforme.

Soltanto l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali, e, in particolare, della giurisprudenza di legittimità, nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma con riferimento all'epoca dei fatti, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, in quanto il ragionevole dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (cfr. in tal senso Sez. 6, Sentenza n. 6175 del 27/03/1996 Ud. (dep. 27/05/1995) Rv. 201518. Nel caso di specie, invece, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all'epoca, che ritenesse illecita tale prassi bancaria, sviluppatosi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei Presidenti delle banche e, in base a tale duplice valutazione, non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertice degli istituti bancari.

Devono, quindi, ritenersi mancare, stante le vicende richiamate a fondamento della buona fede dei ricorrenti, profili di colpa incompatibili con la pronuncia liberatoria.

Residuano pertanto solo eventuali profili di controversia civilistica, non rilevanti in questa sede. Visti gli artt. 408 e 125 disp att. c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio

__MANDA

alla _segreteria/Polizia Giudiziaria per la notifica a _____ con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Milano, 22/11/2011

Il Sostituto Procuratore della Repubblica